



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SCONFINANDO DEL 7 NOVEMBRE 2023

Il giorno 7 novembre 2023, alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sconfinando. La riunione si è svolta in audioconferenza. Sono presenti il Presidente, Lorenzo Vavassori ed i consiglieri: Lucilla Ceruti, MariaCarmen Fiore, Daniela Carnevale, Marchetti Sergio, Gloria Guffanti.

Assenti giustificati sono i consiglieri: Davide Basso, Laura Briccola, Matteo Villa, Maria Grazia Romagnoli.

Assume la Presidenza della riunione, su designazione degli intervenuti, il Presidente Lorenzo Vavassori, che chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, Sergio Marchetti e, constatata la regolarità della convocazione, dichiara la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente informa che dopo l'invio della richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettuato in data 9 Ottobre 2023 per l'iscrizione della Associazione Sconfinando nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS, l'Ufficio RUNTS Regione Lombardia ha risposto tramite PEC del 30 Ottobre 2023, richiedendo alcune modifiche allo Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2020 (Prot. 140157 Reg 8 luglio 2020 n 2877, serie 3) al fine di renderlo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Nello specifico viene richiesto di modificare i seguenti articoli, che il Presidente propone di cambiare come segue:

- Art. 6 Associati: eliminare la condizione di *maggior età* per l'ammissione a Socio, in quanto in contrasto con le disposizioni del Terzo Settore
- Art 7 Volontari: eliminare il verbo "*possono*" nella frase ove si afferma che "i Volontari *possono* essere iscritti in apposito Registro". L'iscrizione in detto registro costituisce infatti

un obbligo di legge , per cui la nuova formulazione sarà “ i Volontari *sono* iscritti in apposito Registro ”

- Art 25. Modifiche Statutarie : la formulazione “ la maggioranza dei tre quarti dei Soci *presenti* in Assemblea straordinaria ” non risulta conforme alle disposizioni di legge del Terzo Settore , richiedendosi una maggioranza rafforzata . La nuova formulazione pertanto prevede “ una maggioranza dei tre quarti dei Soci **iscritti** nel libro Soci ”

Infine all' Art. 1 Costituzione , durata, nome – contiene un refuso di riferimento legislativo , essendo la “ legge n383/2000 ” abrogata , che va sostituita con il “ **D.Lgs 3 luglio 2017 n.117** ” in vigore .

I consiglieri presenti si dichiarano d'accordo con le modifiche proposte .

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2020 ha conferito mandato al Presidente dell'Associazione -Lorenzo Vavassori – di apportare allo Statuto approvato in tale data le eventuali modifiche od integrazioni , che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo Settore .

Essendo questo il caso , e preso atto che il Consiglio si è espresso con favore rispetto alle modifiche proposte , il Presidente apporta le modifiche allo Statuto per gli articoli sopra citati e come di seguito allegato , che risulta pertanto essere il nuovo Statuto dell'Associazione Sconfinando .

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola , la riunione si chiude alle ore 21:25.

Il presente verbale ,completo dello Statuto modificato , viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente per approvazione

Il Presidente

Lorenzo Vavassori

Il Segretario

Sergio

Marchetti

Allegato : Statuto Associazione SCONFINANDO APS

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

Il Funzionario
Domenico MILELLA
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura VIAZZI

REGISTRATO IN DATA 10/6/2023
AL N. 8729 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 0,00
EURO

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Costituzione,durata e nome

Ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "SCONFINANDO – APS ". L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI) via Padre Ravasi n.8.

Art. 3 Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione e' apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del presente Statuto .

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti; si ispira ai principi di giustizia, solidarietà e rispetto delle diverse culture e civiltà.

TITOLO II – FINALITA' ED ATTIVITA'

Art 4 Finalita'

Scopi dell'Associazione sono :

- formare alla mondialita', cioe' alla consapevolezza del legame indissolubile e dell'interconnessione che unisce tutti i paesi del mondo;
- stimolare, anche attraverso l'educazione al consumo, la ricerca di scelte e stili di vita che rendano giustizia ai popoli poveri e solidarietà ai loro sforzi di sviluppo, anche attraverso la promozione del Commercio Equo e Solidale;
- porsi come risorsa di formazione e di informazione e come occasione per una attiva opera di volontariato sui temi della mondialità, dei rapporti Nord-Sud del mondo, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli;
- essere per i Soci una esperienza di crescita umana e cristiana all'insegna della "opzione preferenziale per i piu' poveri", in particolare per i popoli poveri che guardano al mondo "sviluppato" e che interpellano la nostra coscienza e la nostra fede .

5 Attivita'

Le attività che l'Associazione svolge in via esclusiva o principale sono :

Al fine di sensibilizzare e formare sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente e della pace :

- attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Al fine di promuovere forme di cooperazione e di scambi culturali con Paesi dell'Unione Europea e non, in particolare nel settore della formazione giovanile; di promuovere nelle scuole tutto quanto necessario alla diffusione dell'interculturalita' dei popoli ed alla divulgazione della educazione al consumo; di organizzare una azione promozionale ed educativa all'interno di gruppi rivolti alla formazione sociale e culturale della persona:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

TITOLO III – I SOCI

Art. 6 Associati

All'Associazione si può aderire, impegnandosi espressamente al rispetto dello Statuto, in qualità di Soci. I Soci sono coloro che promuovono personalmente le attività sociali. L'ammissione degli stessi, previa domanda scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota annuale di adesione ed alla accettazione delle ulteriori condizioni generali fissate dall'organo suddetto. Solo i Soci hanno diritto di voto in Assemblea.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie a spese dell'Associazione.

Art. 7 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Il Volontario opera a titolo gratuito, salva la possibilità di rimborsi deliberati dal Consiglio Direttivo, soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 8 Simpatizzanti

Sono Simpatizzanti coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalla Associazione e partecipano alla sua attività senza prestare una collaborazione continuativa; coloro che vogliono diventare Simpatizzanti devono richiedere all'Organo Amministrativo di essere ammessi al registro dei Simpatizzanti della Associazione. La loro ammissione a detto registro avviene mediante sottoscrizione e versamento della quota annuale di adesione. I Simpatizzanti hanno diritto di parola e non di voto in Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria.

Art. 9 Quote di iscrizione

L'iscrizione all'Associazione decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui la tessera è rilasciata o rinnovata. La quota di iscrizione, differente per i Soci e per i Simpatizzanti, viene stabilita dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea e su proposta del Tesoriere.

art 10 Perdita della qualita' di Socio

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

TITOLO IV- L'ASSEMBLEA

art 11 ASSEMBLEA -Composizione e convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno. L'Assemblea è composta da tutti i Soci,

Il luogo, la data e l'elenco delle materie all'ordine del giorno, sono comunicate ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di convocazione a mezzo lettera spedita nel domicilio risultante dal libro dei Soci o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica, nonché con avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di convocazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 12 Compiti

L'Assemblea degli associati:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;

– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ;

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 13 Modalità d'intervento e validità

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea. Ciascun Socio può rappresentare anche un solo altro Socio, purché munito di regolare delega scritta da depositarsi prima dell'Assemblea. Un Socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Soci.

Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessario l'intervento di tanti Soci con diritto di voto che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci presenti e rappresentati. La data della seconda comunicazione può essere fissata e comunicata contestualmente alla prima: la prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nella stessa giornata.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, scelto tra i Soci. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Segretario dell'Assemblea, il quale provvede a redigere un verbale delle deliberazioni e degli argomenti trattati durante i lavori. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 14 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 5 Soci. L'Assemblea delibera in sede Straordinaria sullo scioglimento, sulla trasformazione dell'Associazione e sulle modifiche allo Statuto, secondo le modalità esposte al TITOLO VIII.

TITOLO V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

art 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO-Composizione, convocazione e durata

Il Consiglio Direttivo è nominato dai Soci presenti in Assemblea ed è composto da un numero minimo di quattro Soci Ordinari oltre al Presidente.

In caso di dimissioni o di decadenza (in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni o per la perdita della qualità di Socio) di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti in Assemblea o, se non risultano Soci disponibili, il Consiglio provvede alla surroga che dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, per iniziativa propria o della maggioranza del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica due anni. La carica è rinnovabile e gratuita.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

-onorabilità personale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Art. 16 Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione amministrativa ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a - fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b - convoca l'Assemblea dei Soci ;

c - stabilisce l'importo delle quote annuali di associazione;

d - provvede all'ammissione e all'esclusione dei Soci

e - decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;

f - redige il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

g - predispone ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione

h - compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

i - conferisce e revoca procure, per l'esecuzione dell'attività associativa.

L - compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Art. 17 Nomine

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, che ha il compito di curare la destinazione delle risorse finanziarie dell'Associazione, sotto la direzione dello stesso Consiglio. Il Tesoriere riferisce i risultati della sua gestione al Consiglio Direttivo e collabora con esso alla stesura del Bilancio annuale.

Art. 18 Modalità di riunioni e validità

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti. Non è ammessa la delega al voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte anche ai Soci che possono richiedere diritto di parola.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità di audio o video conferenza. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

TITOLO VI - IL PRESIDENTE

Art. 19 Figura del Presidente. Suoi compiti

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dai Soci Ordinari presenti in Assemblea Ordinaria e rimane in carica due anni. Egli convoca e presiede gli altri Organi, rappresenta legalmente l'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi e ne firma gli atti.

La firma sociale può essere delegata con deliberazione del Consiglio Direttivo e l'approvazione del Presidente, ad altri membri del Consiglio medesimo. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio medesimo. Il potere di rappresentanza attribuito agli Consiglieri delegati è, salvo limitazioni, generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applicano anche al Presidente le cause di cessazione dalla carica previste per gli altri membri del Consiglio Direttivo; la sua sostituzione avviene mediante nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea.

TITOLO VII- IL PATRIMONIO

Art. 20 Patrimonio dell'Associazione

-Composizione :

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund-raising, da donazioni, eredità e lasciti e da eccedenze di bilancio.

-Funzione :

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definite dal presente Statuto all'art.3 in coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro; è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 21 Il Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'Associazione. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione di emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, ai Dirigenti, agli associati.

Art. 22 Destinazione in caso di scioglimento

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE

Art 23 Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti dei Soci.

Art 24 Trasformazione

La presente Associazione può essere trasformata in Fondazione, in Società cooperativa od in altro Ente non lucrativo. La delibera di trasformazione è presa a maggioranza di tre quinti dei Soci presenti o rappresentati.

Art 25 Modifiche a Statuto

Per le altre modifiche al presente Statuto occorre in Assemblea straordinaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci iscritti nel libro Soci.

Art. 26 Estinzione

L'Associazione si estingue quando lo scioglimento non può essere deliberato per la mancanza del numero legale dei Soci. Ricorre tale ipotesi quando l'Assemblea straordinaria è convocata per la seconda volta consecutiva per deliberare lo scioglimento senza che si formi il numero legale richiesto. L'Associazione si scioglie anche per le altre cause previste dal Codice Civile.

Art 27 Liquidatori

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, i componenti del Comitato Direttivo assumono la carica di liquidatori.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art 28 norme transitorie

Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano, anche per via analogica, le vigenti disposizioni di legge.

F.to VAVASSORI LORENZO - Presidente

SERGIO MARCHETTI - Segretario

